



**Regione Basilicata**  
**Assessorato Formazione,**  
**Lavoro, Cultura e Sport**



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata*  
*Direzione Generale*

## **ACCORDO TERRITORIALE**

**per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico e formativo 2011/2012, di percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali di Stato della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87**

**TRA**

**LA REGIONE BASILICATA**  
***ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E***  
***SPORT***

**E**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA**  
***DIREZIONE GENERALE***

**VISTI** gli articoli 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;

**VISTA** la legge 15.3.1997, n. 59;

**VISTO** il D.P.R. 8.3.1999, n. 275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

**VISTO** il d.lgs. 31.3.1998, n. 112 e, in particolare, l'art. 138;

**VISTA** la L.R. n. 33 dell'11.12.2003;

**VISTO** il d.lgs. 15.4.2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53";

**VISTO** il d.lgs. 17.10.2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo III;

**VISTA** la legge 27.12.2006, n. 296, art.1, comma 622, come modificato dall'art. 64, comma 4 bis, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n. 133, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;

**VISTO** il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22.8.2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006, n. 296", nonché il successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 27.1.2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

**VISTO** il decreto legge 31.1.2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.4.2007, n. 40, contenente, all'art. 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies, che prevede l'adozione di Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

**VISTA** l'Intesa del 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

**VISTE** le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2008 e 18/06/2009 riferite rispettivamente alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche e del Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale;

**VISTO** il D.P.R. 20.3.2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133;

**VISTO** il D.P.R. 15.3.2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 2, comma 3, in base al quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle

Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

**VISTO** l'Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante il primo anno di attuazione (2010-2011) dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nonché l'elenco delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale contenuto nell'Allegato 1 al medesimo Accordo;

**VISTO** il decreto interministeriale 15 giugno 2010, che ha recepito il citato Accordo 29 aprile 2010;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 1221 del 19.7.2010 con cui è stato recepito l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, del 29 aprile 2010;

**VISTA** la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

**VISTA** l'Intesa sancita in data 16 dicembre 2010 dalla Conferenza Unificata MIUR, MLPS, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e Bolzano, i Comuni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante l'adozione di Linee Guida di cui all'art. 13, comma 1-quinquies della legge n. 40/2007, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

**RILEVATO** che con decreto ministeriale n. 4 del 18.1.2011 sono state adottate, ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quinquies del D.L. 31.1.2007 n. 7 convertito con modificazioni in legge 2.4.2007 n. 40, le menzionate Linee Guida di cui all'intesa sancita in Conferenza Unificata del 16.12.2010;

**TENUTO CONTO**, in particolare, che il Capo II dell'Allegato "A" delle Linee Guida contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli istituti professionali: A) offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale, possano conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale di cui all'Accordo 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studi frequentato, validi sia per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sia per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; B) offerta sussidiaria complementare, secondo cui gli studenti possono conseguire i titoli di qualifica e di diploma professionale presso gli istituti professionali;

**RILEVATO**, altresì, che l'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 4/2011 stabilisce che la prima attuazione delle linee guida è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle regioni e gli Uffici Scolastici Regionali;

**VISTA** la Tabella 3 allegata alle Linee guida che pone a confronto le Qualifiche Professionali triennali ed i Diplomi di Qualifica Triennale degli Istituti professionali secondo il previgente ordinamento;

**VISTA** la C.M. 30 dicembre 2010, n. 101, che ha fissato al 12 febbraio 2011 il termine per le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

**CONSIDERATO** che con la medesima circolare il MIUR evidenzia che l'obbligo di istruzione può essere assolto sia nel sistema dell'istruzione (licei, istituti tecnici e professionali per il conseguimento di un diploma quinquennale), sia nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una delle 21 qualifiche professionali di cui all'intesa Stato Regioni del 16/12/2010 sottoscritta in sede di Conferenza Unificata;

**VISTA**, altresì, la nota n. MIUR AOODGOS n. 781/R.U.U. del 4.2.2011, integrativa della menzionata C.M. n. 101/2010, con cui – al fine di consentire la conclusione di tutti gli accordi territoriali tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali per la definizione della tipologia di offerta formativa da adottare relativamente ai percorsi triennali IeFP – si è consentito agli istituti professionali interessati di accogliere le iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale con riserva da sciogliere entro il 15 marzo 2011;

**CONSIDERATO** che

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, ha ottenuto una mappatura completa riferita alle scelte effettuate dagli studenti del I ciclo di istruzione che per l'a.s. 2011/2012 intendono proseguire nei percorsi del sistema dell'istruzione (licei, istituti tecnici, istituti professionali per il conseguimento del diploma quinquennale) e di quelli che risultano intenzionati a frequentare gli Istituti professionali di Stato per il conseguimento di una qualifica professionale (di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29.4.2010);

- la Regione Basilicata, intercettati i bisogni formativi espressi dagli studenti, dalle famiglie e le necessità emergenti dall'evoluzione sociale e dal mondo del lavoro e delle professioni, intende programmare l'offerta formativa regionale cui concorrano qualifiche professionali che potenzino le possibilità di scelta rispetto all'offerta formativa degli IPS;

**RITENUTO** che, nelle more di una più compiuta regolamentazione dell'intera materia da parte della Regione Basilicata, si rende necessario disciplinare l'offerta degli istituti professionali statali per l'a.s. 2011/2012, per consentire agli studenti ed alle loro famiglie una scelta consapevole del percorso di studi da intraprendere al termine del 1° ciclo di istruzione, anche in considerazione del termine per l'iscrizione alle prime classi del 2° ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione fissato con le citate C.M. n. 101/2010 e nota MIUR 781/2011;

**CONSIDERATA** l'esigenza di definire, con apposito accordo territoriale tra l'Assessorato alla Formazione, lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata e l'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, la prima attuazione delle Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della legge 40/2007 allegato A all'Intesa del 16/12/2010 e, in particolare, le modalità di attuazione dell'offerta formativa sussidiaria dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato della Regione Basilicata, di seguito denominati IPS;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 425/2011;

**tra l'Assessorato alla Formazione, lavoro, Cultura e Sport  
della Regione Basilicata**

**e**

**l'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata**

## **SI CONVIENE**

### **Art. 1 - Finalità dell'accordo**

1. Il presente Accordo intende favorire lo svolgimento dei percorsi IeFP presso gli Istituti Professionali di Stato che manifestano la volontà di svolgere in ottica di sussidiarietà un ruolo integrativo in relazione al proprio indirizzo di studio.

2. L'offerta sussidiaria integrativa è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali ed assicura agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, oltre che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, anche il diritto-dovere all'istruzione e formazione con il conseguimento di una qualifica triennale sia nella scuola secondaria di II grado sia nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

### **Art. 2 - Offerta Formativa Regionale**

1) Nell'ambito delle due tipologie di offerta sussidiaria tipizzate nel Capo II dell'Allegato "A" all'Intesa 16 dicembre 2010, le parti, al fine di prevenire/contrastare la dispersione scolastica e formativa e gli abbandoni precoci e in rapporto alla domanda/offerta del mercato del lavoro, concordano circa l'adozione di una:

**Offerta sussidiaria integrativa degli Istituti professionali di Stato** che dovrà consentire agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, di conseguire al termine del terzo anno, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, anche uno dei titoli di qualifica professionale (*indicati nella Tabella 1 allegata all'Intesa del 16 dicembre 2010, corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 29 aprile 2010*) per realizzare organici



raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

### **Art. 3 – Programmazione dell’offerta sussidiaria integrativa**

1. Nell’ambito della programmazione territoriale la Regione Basilicata, individuate le qualifiche professionali, attiverà i percorsi IeFP presso gli Istituti Professionali di Stato che manifestino l’interesse di voler aderire tenuto conto dei seguenti criteri:

- domanda formativa manifestata dall’utenza e dal territorio;
- congruità e raccordo tra l’offerta formativa di istruzione e i percorsi triennali previsti dai soggetti attuatori delle azioni di cui al presente accordo;
- caratterizzazione dell’offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
- effettiva possibilità di promozione di un’offerta coerente con le esigenze e specificità territoriali e fortemente tesa ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e formazione;
- impegno formalizzato degli OO.CC. che nel predisporre l’offerta sussidiaria integrativa dovranno utilizzare le quote di autonomia e flessibilità (art. 5, comma 3 del DPR n. 87/2010);
- rispondenza funzionale con riferimento alla presenza di laboratori idonei a supportare il percorso formativo relativo alla qualifica professionale individuata;
- compatibilità del percorso IeFP con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

2. Con successivi atti la Regione formalizzerà l’elenco dei soggetti giuridici autorizzati a realizzare i percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario integrativo, secondo le figure professionali a ciascuno assegnate, assunte le procedure per la loro individuazione.

### **Art. 4 - Istituti professionali destinatari dell’Accordo**

1. Il presente Accordo si applica agli istituti professionali statali della Regione Basilicata, individuati secondo i criteri fissati nell'art. 3.

2. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base delle risorse disponibili

3. In tali Istituti Professionali nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, i Consigli di classe nella loro autonomia organizzano i curricoli in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni e la personalizzazione dei percorsi predetti agli specifici fabbisogni formativi rispetto alle qualifiche da conseguire

### **Art. 5 - Determinazione degli organici**

1. L'utilizzo delle dotazioni organiche degli istituti professionali, per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo, è consentito nei limiti di cui agli All. A/1 – A/2, Tabella 2 allegata all'Intesa 16.12.2010, nella quale viene riportata la corrispondenza tra gli ambiti formativi di Istruzione e Formazione Professionale e le classi di concorso di ordinamento degli Istituti Professionali (allegato 1)

2. La realizzazione dell'offerta sussidiaria integrativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli istituti professionali individuati avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del

Piano programmatico di cui all'art.64, comma 4 della legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica complessiva disponibile potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione di tale offerta sussidiaria.

3. Le classi iniziali degli istituti professionali statali si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 20.3.2009, n.81. In nessun caso la presenza dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale potrà comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio in precedenza descritto. L'organico dell'istituto è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato.

4. L'organico assegnato agli istituti professionali per le classi di Istruzione e Formazione Professionale non è separato; l'attribuzione del personale a tali classi è effettuata dal dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi della istituzione scolastica, nel rispetto dell'art.7, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 297/1994.

## **Art. 6 - Esami finali e certificazione**

1. Gli esami conclusivi dei percorsi IeFP per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale si svolgeranno, sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Basilicata, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all'art. 20 del Capo III D. Lgs. N. 226

del 2005 e dall'art. 31 della L.R. n. 33/2003 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 7 - Misure di accompagnamento e aspetti finanziari**

1. Le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, le misure di accompagnamento indicate nel Capo IV dell'Allegato "A" all'Intesa 16.12.2010.

2. L'erogazione dell'offerta sussidiaria integrativa da parte degli istituti professionali statali non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.

3. Gli oneri relativi agli esami di qualifica (Presidente e componenti di ciascuna commissione, inclusi gli esperti) sono a carico della Regione Basilicata.

### **Art. 8 – Coordinamento - Monitoraggio e valutazione**

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito un Comitato che, presieduto e coordinato dall'Assessore regionale, è composto da rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale e dalla Regione. Il funzionamento del Comitato di Coordinamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I percorsi di IeFP erogati saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Miur, del Ministero del lavoro e politiche sociali e della Regione Basilicata, che potranno avvalersi anche della collaborazione dell'INVALSI, dell'ANSAS e dell'ISFOL, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Nell'ambito della valutazione dei percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, i risultati di apprendimento

dei percorsi dell'offerta sussidiaria saranno oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI, in accordo con la Regione Basilicata.

### **Art. 9 - Norme finali**

1. Con il presente Accordo ha termine il regime surrogatorio (art. 27, comma 7 del d.lgs. n. 226/2005 ed all'art.8, comma 5 del D.P.R. n. 87/2010) fatto salvo il prosieguo dei corsi di qualifica professionale che, avviati presso gli Istituti Professionali di Stato nell'a.s. 2010/2011, saranno conclusi nell'a.s. 2012/2013.
2. Il presente Accordo ha validità con decorrenza dall'anno scolastico 2011/2012 e si ritiene tacitamente rinnovato in assenza di diverse determinazioni delle parti. Del pari esso può essere modificato o integrato anche al fine di potenziare nel numero gli Istituti Professionali ammessi ad operare in regime di sussidiarietà e di introdurre eventuali altri qualifiche e profili che l'utenza e il contesto produttivo regionale potrà richiedere.
3. In ogni caso sono fatti salvi i percorsi di IeFP avviati in applicazione del presente accordo fino alla conclusione del ciclo triennale per il conseguimento della relativa qualifiche.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento al contenuto dell'Intesa nazionale 16 dicembre 2010, che qui si intende integralmente richiamata, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima, nonché al D.M. n. 4 del 18.01.2011 con il quale sono state adottate le linee guida .

Letto, confermato e sottoscritto.

Potenza, addì 14.3.2011

**Per la Regione Basilicata**

**Per l'Ufficio Scolastico  
Regionale per la Basilicata**

**L'Assessore alla Formazione,  
Lavoro, Cultura e Sport**

*Prof.ssa Rosa Mastrosimone*

**Il Direttore Generale**

*Dr. Franco Inglese*